DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, SOGGETTI A RISCHI SPECIALI E SUL FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI

# Art. 23

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20, non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti riscontati espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il giorno in cui si effettua l'operazione di risconto. Alla scadenza degli effetti riscontati, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto. Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 18 della legge sopra citata.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 5 gennaio 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali |
| Estremi | Legge 22 dicembre 1953, n. 955 |
| Titolo | II — Finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sull-assicurazione-dei-crediti-all-esportazione-soggetti/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it